

DETERMINAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
del 1° marzo 2019

**OGGETTO: determinazione urgente per proroga contratto in essere
con l'Ing. Guido Grammatico.**

L'anno 2019, il giorno 1 del mese di marzo

IL CONSIGLIERE DELEGATO PRO TEMPORE,

premesso

- che il 25 marzo p.v. scadrà il contratto in essere con l'Ing. Guido Grammatico, allegato alla presente determina per formarne parte integrante;
- che è imminente l'avvio della Stagione Lirica 2019, i cui relativi adempimenti, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, si concluderanno il 31/12/2019;
- che nelle more di definire le procedure finalizzate alla selezione di un consulente del lavoro per il biennio 2021-2022, occorre garantire la sovrintendenza e il coordinamento delle attività di montaggio e di smontaggio delle strutture teatrali nonché il controllo delle condizioni di sicurezza dei lavoratori in tutte le sedi operative ed amministrative dell'Ente;
- che l'Ing. Guido Grammatico vanta una pluriennale esperienza nell'ambito operativo sopra descritto e che conosce bene le strutture teatrali, le sedi amministrative e le attrezzature nella disponibilità dell'Ente,

DETERMINA

prorogare dal giorno fino al giorno 31 dicembre 2019 l'incarico meglio descritto nel contratto allegato alla presente determina per formarne parte integrante, alle medesime condizioni in esso statuite.

Il Consigliere Delegato

Giovanni Battista De Santis



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER LA DIREZIONE TECNICA E LA RESPONSABILITÀ SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di marzo, tra:

l'Ente Luglio Musicale Trapanese, con sede in Trapani, Largo San Francesco di Paola, 5; P.IVA n. 01141350817, rappresentato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, dal Consigliere Delegato Giovanni Battista De Santis (d'ora innanzi l'Ente),

da una parte e, dall'altra,

l'Ing. Guido Grammatico, nato a Erice (TP) il 01/ 11/ 1975 ^{con studio} ~~e residente~~ a Trapani nella Piazza Sant'Agostino, n. 2, C.F. GRM GDU 75S01 D4231 (d'ora innanzi il Professionista);

tra le parti, come sopra generalizzate, si stipula il seguente contratto di collaborazione, per la cui migliore intelligenza ed esplicitazione si premette quanto segue:

rilevato che è imprescindibile ricorrere ad una figura professionale che sovrintenda e diriga le scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati, in relazione all'attività che l'Ente svolge, oltre che sia responsabile di tutti gli adempimenti e le funzioni previste dagli art. 31 e 32 del decreto legislativo 81/2008 e/o da altre disposizioni legislative nei luoghi di lavoro.

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1. Oggetto ed Ambito della Collaborazione a Progetto.

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stipula.

Art. 2 — Conferimento dell'incarico ed ambito delle relative funzioni

L'Ente Luglio Musicale Trapanese conferisce all' Ing. Guigo Grammatico l'incarico, in regime giuridico di "incarico professionale", di svolgere le prestazioni e le funzioni di seguito elencate:

a) sovrintende e coordina le attività di montaggio/ smontaggio delle strutture teatrali che l'Ente utilizza nel corso dell'anno (Teatro Giuseppe Di Stefano/Villa Margherita, Arena Cinematografica/Villa



Pepoli, Complesso Monumentale San Domenico, Teatro "M° Tonino Pardo" ed altri eventuali luoghi));

b)
verifica l'agibilità dei luoghi di lavoro (Palazzo De Filippi, Villa Margherita etc.);

c)
verifica, ove richiesto, la possibilità/agibilità di nuovi siti per le attività culturali/musicali;

predispone tutti gli atti/ adempimenti per le verifiche delle Commissioni Comunali e Provinciali per i pubblici spettacoli in relazione alla richiesta di agibilità dei siti ubicati all'interno della Villa Margherita (teatro "G. Di Stefano", Teatro Piccolo ed altre eventuali strutture) ed i relativi collaudi di palcoscenici etc.

d)
predispone tutti gli adempimenti e le funzioni previste dagli art. 31 e 32 del decreto legislativo 81/2008 e/o da altre disposizioni legislative, con riferimento alle specifiche esigenze avvertite da questo Ente e con riferimento al personale dipendente dell'Ente stesso incluso nel ruolo organico nonché a quello che eventualmente sarà assunto in via precaria (stagionale);

Art. 3 - Compatibilità giuridica

Con la sottoscrizione del presente contratto di consulenza il professionista dichiara di non versare in alcuna condizione di incompatibilità giuridica in relazione all'assunzione dell'incarico di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 - Obblighi del professionista

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto il Professionista ha piena facoltà di determinarne il tempo e le modalità, dedicando all'esecuzione dei compiti il tempo che reputerà necessario per il raggiungimento dei fini prefissati, tenuto anche conto delle esigenze dell'Ente. Il Professionista si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo con i terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività d'Ente, o a questo anche indirettamente riconosciuta.

Art. 5 - Autonomia organizzativa e funzionale

In relazione al precedente articolo si chiarisce, tra le parti, che al Professionista, nel rispetto delle esigenze dell'Ente, è attribuita autonomia organizzativa e funzionale senza alcun vincolo di subordinazione e senza precisione di orari determinati, fermi restando gli obblighi discendenti della natura e della eventuale scadenza temporale degli adempimenti progettuali e/o programmatici di competenza del Professionista. Il Professionista, nel compiere l'attività progettuale, dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. In particolare dovrà fare uso appropriato delle sue professionalità, senza limitazioni da parte dell'Ente.

Art. 6 - Durata e Recesso/ Eventuale risoluzione anticipata

Il presente avrà durata con effetto dal giorno successivo alla data di sottoscrizione e dovrà essere eseguito nell'arco temporale di due anni, con effetto dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei termini relativi alle diverse fasi progettuali e programmatiche. Il contratto potrà essere risolto da entrambe le parti, in qualsiasi momento, per comprovate ragioni giustificative, con preavviso di 90 (novanta) giorni da trasmettersi a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Art. 7 - Collegamento tra le parti

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali, le parti concordano di incontrarsi periodicamente con adeguata cadenza, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento progettuale/programmatico e di verificare i risultati man mano raggiunti.



Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Il Professionista s'impegna a non divulgare, durante il rapporto di collaborazione, notizie ed informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza per l'espletamento dell'incarico.

Art. 9 - Corrispettivo

Il Compenso annuale per l'integrale direzione e sovrintendenza di tutte le attività di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, è determinato in complessive € 3.267,26 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative previste a carico del professionista oltre Iva.

Art. 10 - Rimborsi spese per trasferte

Il professionista ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle trasferte necessarie per la natura dell'incarico debitamente autorizzate dall'Ente, dietro prestazione di idonea documentazione comprovate le spese sostenute. Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.

Art. 11 - Modifiche

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata fra le parti, per iscritto e sottoscritta da entrambe.

Art. 12 - Esclusione di diversi rapporti

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione professionale, con esclusione di qualsiasi altro rapporto, che viene espressamente escluso con sottoscrizione del contratto stesso.

L'attività oggetto del presente contratto sarà, pertanto, svolta in piena ed effettiva autonomia; a tal fine – ferma la necessità di un collegamento funzionale con la struttura organizzativa e produttiva dell'Ente e dello svolgimento dell'incarico affidato secondo le modalità che garantiscano il raggiungimento del risultato atteso e dedotto nella scrittura privata come sopra formulata – resta esplicitamente escluso qualsivoglia ulteriore obbligo del professionista, con specifico riferimento a quanto segue:

- a) inesistenza di qualsiasi obbligo di osservare specifici ordini di servizio;
- b) inesistenza di qualsiasi vincolo di dipendenza gerarchica nei confronti di personale dipendente e/o della dirigenza dell'Ente stesso;
- c) inesistenza di qualsiasi obbligo di osservare un preciso orario di lavoro;
- d) inesistenza di qualsiasi obbligo di giustificare assenze.

Art. 13 - Privacy


Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il Collaboratore con l'approvazione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati personali e professionali, forniti ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30/6/2003.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

L'ENTE
Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis

IL PROFESSIONISTA
Ing. Guido Grammatico



Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma del Codice Civile, le parti approvano espressamente le clausole e le condizioni di cui agli artt. 3 — 4 — 6, ultimo comma, 8- 11 - 12.

L'ENTE
Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis

IL PROFESSIONISTA
Ing. Guido Grammatico

